



# COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

## DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 46 del 21/12/2021

OGGETTO:

**REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2021**

videoconferenza alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:

**21 dicembre 2021**

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA	P	TOLOMELLI CLAUDIO	P
CARPANI LUISA	P	BRAGA ELENA	P
TESCARO LORENZO	P	LIU GIOIA	P
MOTTA LINDA	A		
QUARANTA GIUSEPPE	P		
CREMONINI MAURA	A		
BERGAMINI MANUEL	P		
CEVOLANI WILLIAM	P		
ZANELLATI MARTINA	P		
TOLOMELLI ANDREA	P		

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. CARPANI LUISA
2. BERGAMINI MANUEL
3. BRAGA ELENA

**OGGETTO:  
REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2021**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ai sensi del decreto del Sindaco n. 2 del 08/04/2020 "Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 – riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza – trasparenza e tracciabilità", sono presenti in aula il Sindaco ed il Segretario Comunale, mentre i Consiglieri e gli Assessori esterni sono presenti in videoconferenza.

Premesso che:

- con il D.L.vo 19 agosto 2016, n. 175 è stato approvato il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico");
- questo ente ha provveduto con deliberazione consiliare n. 33 del 20.09.2017 alla ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico, così come previsto dall'art. 24, comma 1, del TUSP;

Dato atto che:

- l'art. 20, comma 1, del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti del successivo comma 2 dell'articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- il comma 2 dello stesso articolo 20 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione qualora, in sede di ricognizione ordinaria di cui al comma 1, sussistano:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, considerando i risultati conseguiti a seguito dell'entrata in vigore del TUSP;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Premesso inoltre che:

- l'art. 4 del TUSP stabilisce che è consentito ai Comuni costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
  - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione

- di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, TUSP;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 50 del 2016;
- sempre l'articolo 4 TUSP, prevede che:
    - per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
    - sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
    - siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
    - sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
    - sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4, comma 9-bis).

Dato atto infine, che in deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

Premesso altresì che:

- l'ambito della ricognizione richiesta è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per "partecipazione" «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), TUSP) e per "partecipazione indiretta" «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), TUSP);
- a norma delle definizioni appena sopra richiamate, la ricognizione ordinaria ha ad oggetto solamente le partecipazioni in enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione le partecipazioni del Comune in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (le cui informazioni dettagliate sono comunque rese disponibili sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata agli organismi partecipati);

Considerato che :

- è stata effettuata un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni, dirette o indirette;
- gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nella relazione di cui all'allegato alla presente deliberazione;
- si ritiene, per le motivazioni esposte nella relazione allegata, di mantenere tutte le attuali partecipazioni dando atto che non risulta necessario un piano di razionalizzazione;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio Scrivano, riportata nel verbale di seduta;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000;

Con n. sette voti favorevoli, n. quattro astenuti (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, Tolomelli Claudio, Braga, Liu), espressi per appello nominale,

### **DELIBERA**

1. di approvare, per l'anno 2021, la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Argelato, ai sensi dell'art. 20 del D.Lvo 175/2016 (TUSP), contenuta nella relazione allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2. di dare atto che:
  - tutte le partecipazioni detenute dal Comune rispettano le norme definite dal D.L.vo 175/2016 e vengono quindi mantenute;
  - non è necessario un piano di razionalizzazione delle suddette partecipate, come da motivazioni contenute nella relazione allegata;
3. di inviare copia della presente deliberazione e dei relativi allegati alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna.
4. di comunicare l'esito della ricognizione all'Ufficio IV della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia e delle Finanze, ex art. 15 del TUSP, secondo le modalità individuate e comunicate dallo stesso Ufficio;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione e dei suoi allegati a tutte le società partecipate dal Comune;
6. Con successiva e separata votazione, con n. sette voti favorevoli, n. quattro astenuti (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, Tolomelli Claudio, Braga, Liu), espressi per appello nominale, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



# **COMUNE DI ARGELATO**

**Città metropolitana di Bologna**

## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 46 del 21/12/2021**

**OGGETTO:**

**REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2021**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL SINDACO  
dott.ssa MUZIC CLAUDIA**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. MAZZA FAUSTO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).